



Comune di Cavaria con Premezzo (Provincia di Varese)

21044 Cavaria con Premezzo (VA) - Via Mattia 1 - Tel. 0331/217.480 - Fax. 219.786
C.F. 82007090127 - P. IVA 00309290120



***STATUTO
COMUNAL
E***

INDICE

Parte prima	
PRINCIPI FONDAMENTALI	pag. 4
Art. 1 - Principi fondamentali	pag. 4
Art. 2 - Norme di organizzazione	pag. 5
Art. 3 – Finalità	pag. 5
Art. 4 - Sede, territorio, stemma e gonfalone	pag. 5
Parte seconda	
PARTECIPAZIONE	pag. 6
<i>Sezione I</i>	
<i>FORME E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 5 - Principi generali della partecipazione	pag. 6
Art. 6 - Istanze, petizioni, proposte	pag. 6
Art. 7 - Forme associative	pag. 6
Art. 8 - Partecipazione ai servizi	pag. 7
Art. 9 - Consiglio Comunale dei Ragazzi	pag. 7
<i>Sezione II</i>	
<i>INFORMAZIONE E ACCESSO</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 10 - Informazione e pubblicazione degli atti	pag. 8
Art. 11 - Accesso agli atti e alle informazioni	pag. 8
<i>Sezione III</i>	
<i>CONSULTAZIONE E REFERENDUM</i>	<i>pag. 9</i>

Art. 12 – Consultazioni	pag. 9
Art. 13 – Referendum	pag. 9
Sezione IV DIFENSORE CIVICO	pag. 11
Art. 14 - Difensore Civico	pag. 11
Parte terza ORGANI DI GOVERNO	pag. 13
<i>Sezione I</i> <i>GENERALITA'</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 15 - Organi di governo	pag. 13
Art. 16 - Attribuzione ed esercizio di funzioni	pag. 13
Art. 17 - Conflitti di attribuzione	pag. 13
<i>Sezione II</i> <i>CONSIGLIO COMUNALE</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 18 – Principi	pag. 14
Art. 19 - Elezione e composizione	pag. 14
Art. 20 - Competenze e attribuzioni	pag. 14
Art. 21 - Esercizio della potestà regolamentare	pag. 15
Art. 22 - Sedute del Consiglio	pag. 15
Art. 23 - Convocazione dei Consiglieri	pag. 16
Art. 24 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni	pag. 16
Art. 25 - Forme di partecipazione delle minoranze	pag. 17
Art. 26 - Discussione del programma di governo	pag. 17
Art. 27 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo	pag. 17
Art. 28 – Commissioni	pag. 18
Art. 29 - Attribuzioni alle Commissioni	pag. 18
Art. 30 - Commissione di ispezione e di indagine	pag. 18
Art. 31 – Consiglieri	pag. 19
Art. 32 - Decadenza o dimissioni dei Consiglieri	pag. 20
Art. 33 - Presidente del Consiglio Comunale	pag. 20
Art. 34 - Mozione di sfiducia	pag. 20
<i>Sezione III</i> <i>GIUNTA COMUNALE</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 35 - Principi e finalità	pag. 21

Art. 36 – Attribuzioni	pag. 21
Art. 37 - Accettazione lasciti e donazioni	pag. 22
Art. 38 - Composizione e nomina	pag. 22
Art. 39 – Sedute	pag. 23
Art. 40 - Funzionamento della Giunta	pag. 23
<i>Sezione IV</i>	
ORGANI COLLEGIALI	<i>pag. 24</i>
Art. 41 - Deliberazioni degli organi collegiali	pag. 24
<i>Sezione V</i>	
SINDACO	<i>pag. 25</i>
Art. 42 – Sindaco	pag. 25
Art. 43 - Competenze del Sindaco	pag. 25
Art. 44 - Sostituzione del Sindaco	pag. 26
Art. 45 – Contenzioso	pag. 27
Art. 46 - Delega ai componenti della Giunta	pag. 27
Art. 47 - Procedure di appalto e di concorso	pag. 27
Art. 48 - Comportamento degli Amministratori	pag. 27
Parte quarta	
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	pag. 28
<i>Sezione I</i>	
SEGRETARIO COMUNALE	<i>pag. 28</i>
Art. 49 – Segretario	pag. 28
<i>Sezione II</i>	
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI	<i>pag. 29</i>
Art. 50 - Principi strutturali ed organizzativi	pag. 29
Art. 51 - Organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici	pag. 29
Art. 52 - Ordinamento del personale	pag. 31
Art. 53 - Copertura assicurativa	pag. 32
Art. 54 - Direttore Generale	pag. 32
Art. 55 - Servizi pubblici locali	pag. 33
Art. 56 - Aziende Speciali ed Istituzioni	pag. 33
Parte quinta	
PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA'	pag. 34
Art. 57 – Principi	pag. 34

Art. 58 – Patrimonio	pag. 34
Art. 59 - Revisore dei Conti	pag. 35
Art. 60 - Disposizioni transitorie	pag. 36
Art. 61 - Entrata in vigore	pag. 36

Parte prima
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

- Principi fondamentali -

1. Il Comune di Cavaria con Premezzo è un Ente autonomo locale, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà
5. Il Comune ha altresì autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di persone e/o categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Art. 2

- Norme di organizzazione -

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio. Alle linee predette si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
2. La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 51, commi 2 e seguenti della Legge 08.06.1990, n. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo i quali esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
3. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
4. La struttura è organizzata per settori a fini omogenei.

5. L'organizzazione del lavoro compete al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.
6. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

- Finalità -

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono:
 - la promozione e lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 - soddisfare le esigenze dei cittadini e/o delle loro formazioni sociali nel rispetto dei regolamenti;
 - la tutela della salute pubblica anche mediante la realizzazione di servizi per lo sport;
 - la salvaguardia dell'ambiente la promozione di ogni attività culturale;
 - l'assistenza ai cittadini più bisognosi e disadattati promovendo e agevolando tutte le organizzazioni e/o manifestazioni di solidarietà che operano nel campo dell'assistenza e protezione anche sotto forma di volontariato.

Art. 4

- Sede, territorio, stemma e gonfalone -

1. L'area territoriale del Comune di Cavaria con Premezzo è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Cavaria e Premezzo.
2. Il territorio del Comune confina con i Comuni di Jerago con Orago, Oggiona con S. Stefano, Gallarate, Besnate, Cassano Magnago.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Cavaria che ne è capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sala civica.
5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cavaria con Premezzo e con lo stemma concesso con Decreto del 24.08.1954.
6. Viene fatto espresso divieto all'uso e riproduzione dello stemma per fini commerciali o politici. L'uso dello stemma e/o del gonfalone può essere autorizzato dalla Giunta Comunale per fini diversi da quelli istituzionali quando non contrastino con il precedente divieto.

Parte seconda
PARTECIPAZIONE

Sezione I
FORME E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 5

- Principi generali della partecipazione -

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi. Per tali fini il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Ciascun elettore può far valere in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
3. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese a sono a carico di chi ha promosso le azioni o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.
4. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive nel rispetto dei principi stabiliti della Legge 07.08.1990, n. 241, e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 6

- Istanze, petizioni, proposte -

1. Le istanze, le petizioni e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono presentate al Sindaco che procede secondo i termini previsti dal Regolamento.

Art. 7

- Forme associative -

1. Il Comune promuove e favorisce la gestione di servizi o funzioni in coordinamento con gli altri Comuni e con l'eventuale concorso dell'Amministrazione Provinciale e Regionale, anche mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma tesi anche alla risoluzione dei problemi specifici della propria area territoriale;
2. Il Comune favorisce la riorganizzazione di servizi, funzioni e strutture nella forma di unione di comuni allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza.

Art. 8

- Partecipazione ai servizi -

1. Il Comune concorre al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose operanti nel suo territorio.
2. Il Comune favorisce e promuove:
 - a) la partecipazione alla gestione dei servizi di Enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale;
 - b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.
3. Per tali fini il Comune:
 - a) sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro regionale delle associazioni;
 - b) stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;
 - c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.
4. La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

Art. 9

- Consiglio Comunale dei Ragazzi -

1. Il Comune di Cavaria con Premezzo può prevedere l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.), con l'obiettivo di far valere il diritto dei ragazzi a partecipare alla vita della comunità (convenzione dei Diritti dell'Infanzia ONU, New York, 1989), educando ad una cittadinanza attiva e favorendo lo sviluppo del senso di appartenenza dei ragazzi al proprio ambiente di vita, nonché rendere l'ambiente più a misura di bambino e quindi più vivibile per tutti.
2. L'Amministrazione Comunale si mette a disposizione del C.C.R. quale interlocutore e collaboratore offrendo le risorse logistiche ed economiche necessarie per il suo funzionamento.
3. I candidati si individuano tra i bambini/ragazzi frequentanti la scuola dell'obbligo a partire da quelli inseriti nella classe terza elementare, sulla base di programmi elaborati e presentati dai bambini/ragazzi stessi.
4. Gli elettori sono individuati tra le diverse fasce d'età della popolazione minorile frequentante la scuola dell'obbligo.
5. All'interno del C.C.R. potrà essere prevista la figura di un facilitatore e/o un coordinatore nominato dalla Giunta su proposta del Consiglio Comunale, il quale non potrà essere un Amministratore dell'Ente comunale.
6. E' data facoltà ai bambini/ragazzi di approntare apposito regolamento per il funzionamento del C.C.R.

Sezione II INFORMAZIONE E ACCESSO

Art. 10

- Informazione e pubblicazione degli atti -

1. Il Comune:
 - a) assicura ai cittadini l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici;
 - b) assicura la pubblicazione degli atti amministrativi in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.
2. Gli atti deliberativi degli organi di governo sono affissi all'Albo Pretorio del Comune ai fini di legge e per favorire l'informazione sull'attività amministrativa.
3. L'elenco delle determinazioni dei responsabili di servizio è affisso, ogni quindici giorni, all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmesso negli stessi termini alla Giunta.

Art. 11

- Accesso agli atti e alle informazioni -

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione nei tempi previsti dal Regolamento, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.
2. Il Regolamento del diritto di accesso:
 - a) stabilisce le modalità e le priorità di accesso;
 - b) determina gli oneri da porre a carico degli utenti;
 - c) individua le categorie di documenti sottratti temporaneamente all'accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.

Sezione III
CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 12
- Consultazioni -

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fa esplicita menzione nelle relative deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto sedici anni.

Art. 13
- Referendum -

1. Nel Comune di Cavaria con Premezzo, per la migliore tutela degli interessi collettivi, possono aver luogo dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi.
2. Sono previsti referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale su iniziativa:
 - a) del Consiglio Comunale, con voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei Consiglieri eletti;
 - b) di almeno 500 elettori del Comune.
3. Non è ammesso il referendum:
 - a) su questioni concernenti persone;
 - b) su tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
 - c) su materie nelle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - d) su materie che esulano dalla competenza comunale;
 - e) su materie nelle quali il provvedimento finale spetta ad altri Enti.
4. E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente consultazione.

5. Una Commissione così composta: Sindaco, Segretario Comunale, Capigruppo, un rappresentante del comitato promotore, difensore civico o, nel caso non fosse individuato, un funzionario delegato della Prefettura, istituita all'inizio della legislatura, esamina l'istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non configga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella L. n. 142/90 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Sindaco respinge la richiesta.
6. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa anche la data.
7. Il referendum, sentito il parere dell'apposita commissione, può essere revocato quando non abbia più ragione di essere o sospeso quando sussistano impedimenti temporanei.
8. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
9. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare tramite il Sindaco.
10. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.
11. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto.
12. Nel caso di esito positivo di referendum abrogativo di norme statutarie o di norme locali di carattere generale, il Consiglio Comunale si impegna ad approvare le nuove norme sostitutive entro 6 mesi dall'esito del referendum.
13. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Sezione IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 14
- Difensore Civico -

1. E' prevista l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico, anche in forma associata con altri Comuni. Attraverso apposita convenzione verranno regolati i rapporti fra i Comuni in ordine al funzionamento dell'ufficio ed al riparto degli oneri necessari per garantire allo stesso mezzi adeguati, compresa una indennità che dovrà essere determinata in forma unitaria.
2. Il Difensore Civico anche in caso di gestione in forma associata con altri enti è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
3. Prima di assumere le sue funzioni il Difensore Civico presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
4. Il Difensore Civico dura in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. E' rieleggibile una sola volta.
5. Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune, con diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio cui, a sua volta, è tenuto, secondo le norme di legge. Gli Amministratori e i dipendenti sono tenuti a fornirgli con tempestività le informazioni utili allo svolgimento della funzione.
6. In aggiunta alle funzioni di garanzia, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione Comunale, sono attribuite al Difensore Civico le funzioni di controllo degli atti del Comune nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. Il Difensore Civico annualmente presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore Civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.
8. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Difensore Civico nel caso presenti la sua candidatura alle elezioni amministrative del Comune di Cavaria con Premezzo o eventualmente di quello convenzionato e comunque in linea generale nel caso in cui si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste al successivo comma 9. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, solo per grave o ripetuta violazione di legge, ovvero per accertata inefficienza.
9. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- b. i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
- c. i ministri di culto;
- d. gli Amministratori e i dipendenti statali e di enti pubblici, di istituti e di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
- f. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, Segretario Comunale o dipendenti del Comune.

Parte terza
ORGANI DI GOVERNO

Sezione I
GENERALITA'

Art. 15
- Organi di governo -

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 16
- Attribuzione ed esercizio di funzioni -

1. La legge, lo Statuto e i regolamenti attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ai responsabili di servizio, al Segretario Comunale ed al Direttore Generale ove esiste.
2. Gli organi ed i soggetti titolari esercitano le funzioni nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.
3. Il titolare delle funzioni è responsabile del loro esercizio e del risultato.
4. Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo della delega.

Art. 17
- Conflitti di attribuzione -

1. Il conflitto di attribuzione tra organi politici viene sottoposto alla valutazione del Consiglio Comunale che, sentite le parti, adotta gli eventuali provvedimenti di indirizzo.
2. I conflitti tra soggetti titolari di funzioni amministrative sono sottoposti alla valutazione della Giunta Comunale sentito il parere del Segretario Comunale.

Sezione II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18
- Principi -

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale si basa sui seguenti principi:
 - a. regolarità della convocazione e della riunione;
 - b. pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
 - c. attività delle Commissioni;
 - d. partecipazione del Segretario alle sedute;
 - e. rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e alla garanzia e partecipazione delle minoranze;
 - f. diritto di informazione dei consiglieri e dei cittadini.
2. Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai sopra indicati principi.

Art. 19
- Elezione e composizione -

1. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione. I consiglieri devono costituirsi in gruppi, nominare un capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale. I Capigruppo, se non nominati, sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta Comunale che abbiano riportato il maggior numero di voti in ogni lista.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed prorogabili.

Art. 20
- Competenze e attribuzioni -

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. In particolare, spetta al Consiglio Comunale:

- a. determinare l'indirizzo politico e amministrativo del Comune;
 - b. esercitare la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge, dallo Statuto e quelli relativi alle funzioni attribuite al Consiglio dalla legge;
 - c. adottare gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
 - d. esercitare il controllo sull'attività amministrativa della Giunta;
 - e. deliberare la dotazione finanziaria dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni;
 - f. improntare l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
 - g. determinare, secondo le disposizioni di legge, le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori e dei membri delle commissioni regolarmente costituite;
 - h. definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché nominare i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
 4. Il Consiglio ha autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
 5. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21

- Esercizio della potestà regolamentare -

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma II, del D.Lgs. 446/97 o da altre leggi speciali.

Art. 22

- Sedute del Consiglio -

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione si distinguono in:
 - a. Ordinarie, da convocarsi almeno cinque giorni liberi, escludendo il giorno della convocazione, quello della seduta ed i giorni festivi, prima della seduta;
 - b. Straordinarie, da convocarsi almeno tre giorni liberi, escludendo il giorno della convocazione, quello della seduta ed i giorni festivi, prima della seduta;
 - c. Straordinarie urgenti, da convocarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. Devono essere iscritte all'ordine del giorno delle sedute ordinarie le seguenti materie:
 - a. relazioni previsionali e programmatiche;
 - b. bilancio di previsione e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici;
 - d. programmi di opere pubbliche.

4. Possono essere iscritte all'ordine del giorno delle sedute convocate straordinarie tutte le altre materie previste all'art. 32, lett. b, della Legge 142/90, non contemplate nel comma precedente.

5. Possono essere iscritte all'ordine del giorno delle sedute urgenti fatta eccezione per il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione, tutte le materie in presenza di esigenze improrogabili ed urgenti.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Sindaco dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 23

- Convocazione dei Consiglieri -

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.

2. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 24

- Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni -

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
3. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni antecedenti la seduta, escluso il sabato e i giorni festivi, fermo restando le disposizioni di legge per altri atti (bilancio, etc.). Lo Statuto e i regolamenti comunali sono trasmessi ai capigruppo in copia almeno cinque giorni antecedenti la seduta, escluso il sabato e i giorni festivi.

Art. 25

- Forme di partecipazione delle minoranze -

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

Art. 26

- Discussione del programma di governo -

1. Dopo l'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta entro 30 giorni al Consiglio, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio il Consiglio Comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 27

- Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo -

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco e dai singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 28
- Commissioni -

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e/o speciali, ovvero commissioni di controllo o garanzia. La presidenza di queste ultime è assegnata a rappresentanti della minoranza.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. La rappresentanza proporzionale può essere garantita anche mediante l'attribuzione del voto plurimo: il rappresentante di ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri che fanno parte del gruppo stesso.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per audizioni consultive.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art. 29
- Attribuzioni alle Commissioni -

1. Compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a. la nomina del Presidente della Commissione;
 - b. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c. le forme per l'esternazione dei pareri in ordine alle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d. i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 30
- Commissione di ispezione e di indagine -

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli, utilizza le strutture ed il personale dell'ente messi a sua disposizione.
4. Allo scadere della delibera istitutiva la commissione cessa con la formulazione di una relazione conclusiva da mettere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale immediatamente successivo. Nei casi di cessazione o decadenza prima della scadenza dei termini si dovranno portare a conoscenza del Consiglio Comunale le motivazioni.
5. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Art. 31
- Consiglieri -

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità, senza vincoli di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
3. Ogni Consigliere secondo le procedure stabilite dal Regolamento ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo Statuto o dai Regolamenti all'iniziativa della Giunta;
 - b. formulare interrogazioni, mozioni od istanze di sindacato ispettivo. Tali atti devono essere presentati per iscritto ovvero oralmente al Sindaco o agli Assessori che rispondono alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri entro trenta giorni dalla presentazione o direttamente in seduta consiliare. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce norme di dettaglio;
 - c. accedere direttamente agli uffici comunali, alle informazioni ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di Consigliere con le modalità fissate dal regolamento.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale per tutto quello che attiene le sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.
5. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 72, comma 4, del D.P.R. 16.05.1960, n. 570.
6. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 32

- Decadenza o dimissioni dei Consiglieri -

1. Il Consigliere Comunale decade se senza giustificazione non partecipa a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale. La mancata partecipazione dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza che ha inizio con l'avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

Art. 33

- Presidente del Consiglio Comunale -

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o in caso di impedimento dal Vice Sindaco qualora questi sia Consigliere Comunale che ne dirige i lavori secondo il Regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

Art. 34

- Mozione di sfiducia -

1. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza calcolare il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Sezione III
GIUNTA COMUNALE

Art. 35

- Principi e finalità -

1. La Giunta Comunale impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio sulle proprie attività; in ogni caso la Giunta è tenuta a riferire sulla propria attività ogni volta che ne sia richiesta dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari.

Art. 36

- Attribuzioni -

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
3. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati dall'organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei Responsabili di Servizio.
4. La Giunta, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
 - a. elabora il piano di attività del Comune, individuando le priorità ed i mezzi per la sua realizzazione;
 - b. elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c. assume attività d'iniziativa, di impulso e di accordo con gli organi di partecipazione;
 - d. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei piani e delle linee programmatiche;
 - e. compie gli atti non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono demandati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi;
 - f. delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni (salvo che ne conseguano effetti su diritti reali immobiliari);
 - g. esprime pareri sugli accordi di programma che il Sindaco intende promuovere;
 - h. sentiti i responsabili dei servizi, assegna agli uffici ed ai servizi gli obiettivi ed i tempi relativi, nonché le risorse per la loro realizzazione;
 - i. verifica, attraverso il Nucleo di Valutazione ed il Controllo di Gestione che l'attività degli uffici e dei servizi sia svolta nel rispetto dei criteri generali stabiliti;

- j. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- k. nomina le commissioni consultive non riservate alla competenza di altri organi dell'Ente, (vedi Commissione Edilizia).

Art. 37

- Accettazione lasciti e donazioni -

1. L'accettazione di lasciti e donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale. L'acquisizione di beni immobili è in ogni caso di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 38

- Composizione e nomina -

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non superiore ad 1/3 arrotondato aritmeticamente del numero dei Consiglieri Comunali computando a tal fine il Sindaco.
2. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 34, comma 2, della Legge n. 142/90.
3. Possono essere nominati assessori cittadini, anche non eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, il coniuge, i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
6. Le dimissioni dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci al momento della sostituzione dell'Assessore dimissionario, che deve avvenire entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.
7. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altre cause, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Sindaco può revocare uno o tutti gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
9. La Giunta, congiuntamente al Sindaco, cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 142/90.

Art. 39
- Sedute -

1. La Giunta uniforma la sua attività al principio della collegialità.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Sindaco.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse possono intervenire esperti, tecnici e responsabili di uffici e responsabili di servizi, nonché il revisore dei conti, ammessi dal Presidente per riferire su determinati argomenti. Essi non devono comunque essere presenti al momento delle votazioni.
4. La Giunta può avvalersi di consulenze di carattere specialistico e pareri esterni per lo svolgimento delle proprie competenze, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
5. Delle sedute della Giunta è redatto verbale su apposito registro a cura del Segretario Comunale o di chi lo sostituisce. Il verbale è sottoscritto dagli Assessori partecipanti alla seduta e dal Segretario Comunale.
6. Le deliberazioni originali sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
7. Le deliberazioni della Giunta sono affisse all'Albo Pretorio e vengono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 40
- Funzionamento della Giunta -

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti o servizi, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. Ai componenti della Giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni in caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

Sezione IV
ORGANI COLLEGIALI

Art. 41

- Deliberazioni degli organi collegiali -

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia un mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio sono curate dal Segretario Comunale.

Sezione V
SINDACO

Art. 42
- Sindaco -

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina la durata in carica, le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 43
- Competenze del Sindaco -

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco

può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 5.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 5 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
8. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
10. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
11. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
12. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 44

- Sostituzione del Sindaco -

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

5. Al Sindaco sono trasferite le competenze del Prefetto in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 45
- Contenzioso -

1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.
2. La nomina del difensore compete alla Giunta.

Art. 46
- Delega ai componenti della Giunta -

1. L'atto di delega e quello di revoca degli Assessori sono comunicati al Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

Art. 47
- Procedure di appalto e di concorso -

1. Il Sindaco designa i componenti ed il Segretario, ma non il Presidente, delle commissioni di appalto, di appalto concorso, e delle commissioni per le forniture di beni e servizi nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell'art. 51 della L. 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente.
2. La Giunta prende atto dei verbali delle gare di cui sopra.
3. Per i concorsi relativi al reclutamento del personale si rimanda a quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale.

Art. 48
- Comportamento degli Amministratori -

1. Il comportamento degli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili di servizio delle rispettive amministrazioni.

Parte quarta
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Sezione I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49
- Segretario -

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalle disposizioni di legge che ne regolano l'ordinamento con particolare riferimento alla L. 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso sia stato nominato nell'Ente un Direttore Generale ai sensi del successivo art. 54.
3. Il Segretario Comunale comunque:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura le verbalizzazioni;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Nel caso di mancata individuazione del Direttore Generale, il Segretario Comunale coordina l'organizzazione complessiva dell'Ente, con direttive ed indirizzi che attuano le decisioni del Sindaco e degli organi collegiali dell'Amministrazione e promuovono il conseguimento di livelli sempre più elevati di efficacia e di efficienza dell'organizzazione. Vigila sul funzionamento dei servizi e delle attività, riferendone al Sindaco. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale.
5. Nel caso non venga individuato il Direttore Generale al Segretario Comunale possono essere delegate le relative funzioni con provvedimento del Sindaco.
6. L'Ente stipula apposita polizza assicurativa a favore del Segretario Comunale per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso l'Ente o verso terzi direttamente connessi allo svolgimento del servizio se previsto dalla contrattazione collettiva.
7. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa generale con particolare

riferimento alla richiamata L. 127/97.

Sezione II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 50

- Principi strutturali ed organizzativi -

1. L'attività dell'Amministrazione Comunale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici in coerenza con le linee programmatiche presentate dal Sindaco approvate dal Consiglio Comunale. Essa deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
 - b. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 51

- Organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici -

1. Il Comune disciplina con appositi atti di Giunta la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e/o al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e sulla base di criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano seguendo gli indirizzi degli organi politici dell'Ente e adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti.
4. Spettano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi del governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h. le attestazioni, le certificazioni, le diffide verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5. I responsabili dei servizi ed il Segretario Comunale sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. I responsabili dei servizi possono delegare le funzioni di cui ai commi precedenti al personale ad essi sottoposto, nei limiti e con le modalità dell'esercizio e del potere di delega.
7. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
8. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.
9. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In tal caso, in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, può essere riconosciuta all'incaricato un'indennità "ad personam".
10. La Legge ed il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte

specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente.

11. Il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche professionali.
12. L'affidamento e la revoca degli incarichi di Responsabile del Servizio, nonché la fissazione dei criteri generali per l'attribuzione degli incarichi, sono disposti con atto motivato del Sindaco secondo le modalità previste dalla legge. Tale nomina può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta Comunale o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione della nomina può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorso.
13. La Legge ed il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale prevedono la possibilità di istituire strutture poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, composte da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni.
14. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
15. Il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, disciplina, tra l'altro, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

Art. 52

- Ordinamento del personale -

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
 - a. esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
 - b. organizzazione della struttura che si relaziona con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
 - c. istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
 - d. responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
 - e. valutazione annuale di ogni posizione funzionale da parte dei nuclei di valutazione;

- f. incentivazione del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, sul raggiungimento degli obiettivi;
- g. spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti, e per le consulenze esterne, non superiore complessivamente al 46% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal rendiconto della gestione.

Art. 53

- Copertura assicurativa -

1. L'Amministrazione Comunale provvede a favore del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento degli obblighi, d'ufficio con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo e colpa grave se previsto dalla contrattazione collettiva.
2. Il Comune assicura i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 54

- Direttore Generale -

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica dell'Ente, previa deliberazione della Giunta Comunale e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale.
2. Previa stipula delle convenzioni previste dall'art. 51/bis della legge n. 142/90, il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
3. In assenza delle convenzioni di cui al comma 2 il Sindaco, previa deliberazione di Giunta Comunale, può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.
4. Al Direttore Generale compete:
 - a. la predisposizione ai fini del controllo di gestione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche;
 - b. la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche;
 - c. il coordinamento delle attività di programmazione della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione interna, ivi compresa l'articolazione degli utenti e dei cittadini;

- d. l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dei servizi;
- e. la risoluzione di eventuali conflitti di competenze tra unità organizzative.

Art. 55

- Servizi pubblici locali -

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 56

- Aziende Speciali ed Istituzioni -

1. La gestione di uno o più servizi pubblici locali mediante azienda speciale o istituzione è decisa dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella seduta e con le stesse modalità il Consiglio approva lo Statuto dell'Azienda.
2. Il Sindaco nomina gli Amministratori scegliendoli al di fuori del Consiglio Comunale tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere ed in possesso, altresì, di specifica competenza professionale.
3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è composto da un numero di membri previsto da apposito regolamento che ne disciplini la durata in carica nonché la posizione giuridica.
5. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione dei suoi atti.
6. Il Direttore dell'Istituzione dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.
7. Il Regolamento disciplina i modi e le forme di organizzazione e di gestione delle Aziende speciali e delle Istituzioni, comprese le procedure con cui il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Parte quinta
PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA'

Art. 57
- Principi -

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge che riconosce al Comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e derivate.
2. Il Comune in base ai principi fissati dalla legge ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici, il Comune può determinare le tariffe ed i corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.
4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario-contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
5. Il bilancio di previsione ed i suoi allegati osservano, oltre ai principi della legislazione statale in materia, anche quelli della chiarezza e della specificazione. In particolare essi sono redatti in modo da consentirne anche la lettura dettagliata per programmi, servizi e interventi.
6. Il bilancio di previsione, per l'anno successivo, è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo che la legge disponga diversamente. Il bilancio si basa sull'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.
7. I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento sono esplicitati nel rendiconto della gestione che ricomprende sia il conto del bilancio e conto del patrimonio, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

Art. 58
- Patrimonio -

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso di beni di cui dispone.
2. Il Sindaco vigila sulla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e delle conservazioni dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio rispondono i Responsabili del Settore Tecnico e Contabile, ovvero in mancanza, il Segretario Comunale.

Art. 59
- Revisore dei Conti -

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta il Revisore dei conti, tra i soggetti abilitati come previsto dall'art. 57, della Legge n. 142/90.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile solo per inadempienza.
3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 102 del D.Lgs. 77/95 e di cui al comma 1 dell'art. 2399 del Codice Civile.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il Revisore esprime motivato parere di legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità sulla proposta di bilancio di previsione e sulle relative variazioni.
6. Il revisore accerta l'osservanza di tecniche di amministrazione corretta e di buona amministrazione nella gestione economico-finanziaria del Comune e dei servizi comunque gestiti.
7. Il revisore compie indagini specifiche nelle materie di sua competenza su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco o per il tramite della conferenza dei capigruppo.
8. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
9. Il Consiglio Comunale fissa il compenso al revisore entro i limiti previsti dalla legge.
10. Il Revisore dei conti ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale. Può altresì essere consultato dalla Giunta.
11. Nella relazione di cui al comma 4 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
12. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
13. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario.

Art. 60

- Disposizioni transitorie -

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province abroga automaticamente le norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 61

- Entrata in vigore -

1. Il Comune di Cavaria con Premezzo è retto dal presente Statuto nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi dello Stato.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio dell'Ente. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni consecutivi dalla sua affissione all'Albo Pretorio.